



Delibera n. 42 /19
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 /19

Oggetto: Approvazione del testo definitivo della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi del Salento per la costituzione di una "Sezione INAF" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Ateneo 'Ennio De Giorgi'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che istituisce l'*Istituto Nazionale di Astrofisica*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene norme in materia di "*Organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema Universitario*";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 novembre 2016, numero 276, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2016;



- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 6, 24, comma 1, lettera a) e d) e 27 del predetto Statuto;
- VISTO** il "*Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "*Regolamento*";
- VISTO** il "*Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015 e, in particolare, l'articolo 17;
- VISTO** il "*Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore Nicolò D'AMICO è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTA** la delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dottore Filippo Maria ZERBI quale Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTA** la delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- PREMESSO** che l'*Istituto Nazionale di Astrofisica* (INAF) ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera a) dello Statuto "...*promuove, svolge e coordina, anche nell'ambito di programmi della Unione Europea e di Organismi Internazionali, attività di ricerca nei campi della astronomia e della astrofisica, sia tramite la rete delle proprie Strutture di Ricerca e delle Infrastrutture Strumentali e Gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri...*";
- VISTO** in particolare l'articolo 27 del predetto Statuto il quale prevede che:

1) *Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le*



attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro.

2) L'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati secondo modalità definite dal Regolamento di associatura all'INAF.

3) Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scientifica può istituire gruppi di ricerca, senza oneri di funzionamento aggiuntivi, a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, secondo modalità definite dal Regolamento di organizzazione.

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, il quale dispone che "...le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...";

VISTO altresì l'articolo 8 della Legge 19 novembre 1990, numero 341 in materia di "Collaborazioni Esterne" presso le "Istituzioni Universitarie" ed, in particolare il comma 1, il quale prevede che "...per la realizzazione dei corsi di studio nonché' delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni...";

VISTA la Convenzione Quadro stipulata con la "Conferenza dei Rettori delle Università Italiane" ("CRUI") in data 16 gennaio 2013, che definisce e disciplina i rapporti di collaborazione e di cooperazione scientifica e didattica tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e le Istituzioni Universitarie nell'ambito dei settori della astronomia, della astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche, ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature, per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività diretta a favorire il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

VISTA la delibera del 22 ottobre 2010, numero 67, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha approvato il "Disciplinare in materia di associatura all'INAF";

VISTA altresì, la delibera del 4 ottobre 2013, numero 64, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al predetto *Disciplinare*;

VISTA la delibera del 23 marzo 2018, numero 19, con la quale sono state approvate le "Linee Guida per la Associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica e per la costituzione di sedi INAF presso Università ed altri Enti";

VISTO in particolare l'articolo 5 delle predette "Linee Guida" il quale prevede la costituzione di "Sedi INAF presso le Università" stabilendo, tra l'altro, che:
1. Un numero di associati universitari maggiore di 3 tutti provenienti dal medesimo Ateneo possono configurarsi come una "Sezione INAF presso l'Ateneo" mediante una apposita convenzione tra INAF e l'Ateneo. Di norma all'Associato con ruolo di responsabile della sezione INAF è conferito un incarico gratuito di ricerca.

2. La convenzione con l'Ateneo disciplinerà caso per caso l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione INAF. Di norma la Sezione non costituirà oneri aggiuntivi per INAF, sono tuttavia possibili convenzioni onerose se ritenute corrispondenti agli interessi dell'Ente ed approvate dal CdA;

CONSIDERATO

che l'Università degli Studi del Salento è un "...Istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione ad ordinamento speciale che sta sviluppando la propria attività di ricerca sperimentale, osservativa e teorica nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività svolta dall'INAF in tali settori...";

VISTO

lo Statuto d'Ateneo della Università degli Studi del Salento ed, in particolare, l'articolo 85 il quale prevede che "...1.L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. 2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali. 3. I rapporti a valenza generale con enti esterni sono regolati da appositi protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di programma, approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Il parere è vincolante qualora da tali rapporti o atti derivino oneri finanziari per l'Università...";

ATTESO

che l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi del Salento hanno manifestato l'interesse reciproco alla costituzione di una "Sezione INAF" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Ateneo 'Ennio De Giorgi' al fine di "...assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INAF e di favorire il coordinamento con le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento...";

CONSIDERATO

che, a tal fine, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi del Salento hanno manifestato la volontà di sottoscrivere una apposita *Convenzione*, di durata quinquennale, per lo sviluppo di rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità definite nella medesima Convenzione;

VISTA


la delibera del 10 ottobre 2018, numero 62 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" ha espresso parere favorevole alla bozza di "*Convenzione*" con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), volta all'apertura di una sezione INAF presso il predetto Dipartimento della Università degli Studi del Salento;

VISTA

la delibera del 19 ottobre 2018, numero 96, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha approvato il testo della bozza di "*Convenzione*" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi del Salento, finalizzata alla costituzione di una "Sezione INAF" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Ateneo 'Ennio De Giorgi';

ATTESO

che la Università degli Studi del Salento con delibera del Senato Accademico dell'11 dicembre 2018, numero 174 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 20 dicembre 2018, numero 335, ha autorizzato la sottoscrizione del testo della *Convenzione*, apportando tuttavia modifiche sostanziali alla bozza di "*Convezione*" già approvata dal Consiglio di





Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica con la delibera innanzi richiamata;

- CONSIDERATO** che a seguito delle predette modifiche unilaterali alla bozza di Convenzione si è reso necessario rielaborare congiuntamente un nuovo testo da ripresentare ai rispettivi Organi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Università degli Studi del Salento, ai fini della approvazione in via definitiva del medesimo testo;
- VISTO** il testo definitivo della predetta "Convenzione" trasmesso in data 2 aprile 2019 dal Professore Giovanni Mancarella, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Ateneo 'Ennio De Giorgi';
- VISTO** in particolare, il testo del nuovo articolo 7 della Convenzione il quale, al comma 3, prevede che "...*Nel caso in cui il personale distaccato non superi le tre unità, INAF contribuirà alle spese generali di funzionamento con una cifra pari a 500 euro per persona e per anno. Al superamento delle 3 unità distaccate presso la Sezione l'Università potrà chiedere una compartecipazione alle spese di funzionamento il cui ammontare sarà stabilito in accordo tra le Parti...*";
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 19 dicembre 2018, numero 108;
- ACQUISITO** il parere favorevole all'approvazione ed alla sottoscrizione della "Convenzione" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi del Salento predisposta per le finalità innanzi specificate, espresso, nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;
- ATTESA** pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

alla unanimità dei presenti

Articolo 1. Di approvare il testo definitivo della "Convenzione" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi del Salento, finalizzata alla costituzione di una "Sezione INAF" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Ateneo 'Ennio De Giorgi', come richiamata nelle premesse, nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

Articolo 2. Di autorizzare la sottoscrizione della "Convenzione" per le finalità specificate in premessa e nell'articolo 1 della presente Delibera.

Articolo 3. Di autorizzare il Professore Nicolò D'AMICO, nella sua qualità di Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, a sottoscrivere la "Convenzione" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università degli Studi del Salento, come richiamata nelle premesse e nei primi due articoli del dispositivo della presente Delibera.

Articolo 4. Di confermare la nomina del Professor Francesco Strafella, quale responsabile della "Sezione INAF" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Ateneo 'Ennio De Giorgi', come previsto dall'articolo 3 della Convenzione.

Articolo 5. La copertura finanziaria delle eventuali spese previste dall'articolo 7, comma 3 della Convenzione, richiamato nelle premesse, verrà garantita mediante prelievo dai fondi che saranno iscritti

sulla "Funzione Obiettivo" 1.05.01.01 "Ricerca di Base" "Capitolo" 1.03.02.99.999.01 "Altre spese di servizi per la ricerca scientifica" del "Centro di Responsabilità Amministrativa" 0.04.08 della "Struttura tecnica della Direzione Scientifica" del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica degli esercizi finanziari relativi.

Roma, 25 giugno 2019

Il Segretario



S. Sarra

Il Presidente






**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA E
L'UNIVERSITA' DEL SALENTO**

PREMESSE

Premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) promuove, realizza e coordina attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati;

- promuove l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca in collaborazione con le Università, ed ogni altra iniziativa di carattere formativo;

- promuove la valorizzazione, la partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;

- favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;

- premesso che all'art. 27 del proprio Statuto, INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati, secondo modalità definite dal disciplinare di associazione all'INAF;

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- considerato che le attività delle Università nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti;

- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INAF, l'interesse reciproco per la presenza di Sezioni INAF nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INAF e di favorire il coordinamento con le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti;

- tenuto conto che l'INAF si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale, osservativa e teorica nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività svolta dall'INAF in tali settori;

- tenuto conto che l'INAF intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche finalizzate alle tematiche dell'astronomia e dell'astrofisica, con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla

preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca;

- premesso che l'INAF considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- visto il D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni,

TRA

l'Università degli Studi del Salento (nel seguito detta "Università") in persona del Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Zara, nato a Spongano (prov. di Lecce) il 22.05.1959, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2018

E

l'INAF — Istituto Nazionale di Astrofisica (d'ora innanzi denominato INAF), in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Nicolò D'Amico, nato a Palermo il 28 giugno 1953, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto, sita in Roma (RM), al Viale del Parco Mellini n. 84, c.a.p. 00136

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 - L'Università ospita la locale Sezione INAF (nel seguito detta "Sezione") presso il proprio Dipartimento di Matematica e Fisica 'Ennio De Giorgi' (nel seguito detto "Dipartimento").

ART. 3

3.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento e, per quanto riguarda l'INAF, al Responsabile della Sezione individuato da INAF in base al proprio Disciplinare per le associazioni.

3.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi, eventualmente proponendo modifiche da apportare al rinnovo della stessa.

ART. 4

4.1 - I programmi di ricerca della Sezione, allineati a quanto riportato nel piano triennale dell'INAF, saranno svolti sentito il Direttore del Dipartimento, in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

ART. 5

5.1 - Il Responsabile della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento. Le attività potranno utilizzare, in tutto o in parte, specifici fondi predisposti o erogati dall'INAF per progetti di ricerca anche attraverso bandi competitivi ai quali gli associati alla Sezione potranno partecipare.

ART. 6

6.1 - L'INAF, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Responsabile della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

6.2 - Il Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

6.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

6.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1. Le coperture assicurative connesse al loro utilizzo sono a carico dell'INAF.

6.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF sono indicati nell'Allegato n. 2. Le coperture assicurative connesse al loro utilizzo sono a carico dell'Università.

6.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INAF ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti concorderanno un apposito protocollo d'intesa.

6.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione ad altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

ART. 7

7.1 - L'Università prende atto che l'INAF può svolgere i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti, distaccato presso la Sezione.

7.2 - Il Dipartimento si impegna ad ospitare nei propri studi il personale INAF distaccato.

7.3 - Nel caso in cui il personale distaccato non superi le tre unità, INAF contribuirà alle spese generali di funzionamento con una cifra pari a 500 euro per persona e per anno. Al superamento delle 3 unità distaccate presso la Sezione l'Università potrà chiedere una compartecipazione alle spese di funzionamento il cui ammontare sarà stabilito in accordo tra le Parti.

7.4 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Responsabile della Sezione al Direttore del Dipartimento.

7.5 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INAF con le stesse regole in vigore per il personale universitario. L'accesso al di fuori dell'orario ufficiale di apertura per motivi legati a particolari esigenze della ricerca o di funzionamento dei laboratori deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

ART. 8

8.1 - L'INAF potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica a titolo gratuito, al personale universitario. Tale personale sarà associato ad INAF secondo le regole del Disciplinare di associazione dell'Ente.

8.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca di cui al comma 1 deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

8.3 - Gli incarichi di cui al comma 1 potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Disciplinare dell'INAF, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

8.4 - L'INAF prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/1980, dal D.Lgs. n. 19/1999 e dal D.Lgs. n. 381/1999, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

8.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Responsabile della Sezione e con il consenso dell'interessato.

8.6 - Il personale di ricerca dell'INAF, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo. Può altresì far parte dei collegi docenti di dottorato, nonché delle

commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo.

L'Università e l'INAF possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

8.7 – I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati presso l'INAF per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del consiglio di dipartimento di afferenza. Durante tale periodo il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario / astronomo ordinario, professore associato / astronomo associato, ricercatore universitario / ricercatore astronomo;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Il personale di ricerca dell'INAF può essere distaccato presso i dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca dell'Università per svolgere, per periodi predeterminati attività didattica e di ricerca non istituzionale ma di interesse dell'INAF, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dell'INAF cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'INAF:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'INAF;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze astronomo ordinario / professore ordinario, astronomo associato / professore associato, astronomo ricercatore / ricercatore universitario;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Sono fatte salve, comunque, eventuali integrazioni e/o modifiche della normativa vigente.

8.8 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 9

9.1 - L'INAF individua nel Responsabile della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nella persona del Direttore del Dipartimento. I datori di lavoro dell'Università e dell'INAF, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/2008 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

9.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

9.3 - Per quanto attiene al personale del Dipartimento con incarico di collaborazione attribuito secondo le modalità espresse nel Disciplinare INAF, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INAF assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INAF o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INAF, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico

dell'Università. L'Università e l'INAF definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INAF le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18, comma 2), lettera d), e 40, del D. Lgs n. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni.

9.4 - L'INAF è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INAF che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

9.5 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INAF, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INAF assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

9.6 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Responsabile della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.) .

ART. 10

10.1 - L'INAF e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INAF ai sensi del precedente articolo 9 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INAF in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

10.2 – Ai fini delle valutazioni da parte di ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) i prodotti della ricerca potranno essere utilizzati, sia da INAF che dall'Università, previo accordo tra le Parti su criteri e modalità per la loro attribuzione.

ART. 11

11.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 12

12.1 - La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. La presente convenzione assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.

ART. 13

13.1 – Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.

ALLEGATI

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione del
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”

- a) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INAF
- b) Accesso alle riviste per le quali INAF ha sottoscritto abbonamenti
- c) Accesso agli Osservatori Astronomici ed ai centri di ricerca dell'INAF
- d) Accesso alla strumentazione scientifica dell'INAF.

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF

- a) Servizi di supporto alla ricerca (Laboratorio di elettronica, Officina meccanica, Servizio di calcolo);
- b) Microscopio elettronico a scansione;
- c) Strumentazione del Laboratorio di Astrofisica (Spettrometri Vs ed IR, granulometri, banco ottico, forno);
- d) Servizi generali (Biblioteca, Documentazione).